

contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - in genere - corte di cassazione sez. 2, sentenza n. 16556 del 02/07/2013

Risoluzione per inadempimento - Risoluzione parziale del contratto ad esecuzione istantanea - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16556 del 02/07/2013

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16556 del 02/07/2013